

Decreto Dirigenziale n. 115 del 29/08/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 17 - DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

U.O.D. 8 - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Napoli

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DI RIFIUTI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006. NOTIFICATORE ENKI S.R.L., NOTIFICA IT 021519. PRIMA QUOTA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- a. il Regolamento CE n. 1013/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14/06/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell'origine, della destinazione ed itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione;
- **b**. il Regolamento di cui sopra si applica alle spedizioni di rifiuti effettuate sia all'interno dell'Unione Europea che in entrata e/o uscita dalla stessa, nonché alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri ma che transitano in uno o più Stati terzi ed, infine, alle spedizioni di rifiuti tra paesi terzi ma che transitano in uno o più Stati membri;
- c tale Regolamento sostituisce la precedente disciplina dettata dal Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 01/02/1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio, per cui i riferimenti normativi all'abrogato Regolamento devono intendersi quali richiami al nuovo Regolamento CE n. 1013/06;
- d. il D.M. di cui al punto 3 art. 194 D.lgs 152/06 e s.m.i. relativamente ai criteri per il calcolo delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni di rifiuti alle spese amministrative, poste a carico dei notificatori, alle specifiche modalità di trasporto dei rifiuti di cui al comma 2 del D.Lgs. 152/06 art. 194, non è stato ancora emanato per cui si applica ancora il D.M. 370/98;
- e. l'art. 196, co. 1 lettera f) del D. Lgs. n.152/06, attribuisce alle Regioni la competenza in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti;
- **f.** la Regione Campania, con Delibera n. 852 del 12/03/1999, ha disciplinato la sorveglianza e il controllo per le spedizioni di cui al D.M. n. 370/98;

VISTE:

- a. la nota prot. EK 2018-209 del 17/05/2018, acquisita agli atti in data 18/05/2018 prot. 318873, della Enki S.r.l., con sede legale alla Via Montefeltro n.6 20156 Milano, intermediaria della Società S.A.P.NA. S.p.a. con sede legale in Piazza Matteotti n. 1 Napoli (c/o Palazzo della Provincia) e sede operativa in Giugliano in Campania (NA), ha chiesto il rilascio dei modelli 1A e 1B, allegando ai sensi del D.M. 370/98 la ricevuta di versamento di € 129,10=, a favore della Regione Campania per "diritti amministrativi", per il rilascio dei moduli di notifica e di movimento;
- b la nota prot. 321154 del 18/05/2018 con cui questa UOD ha rilasciato i rispettivi modelli 1A e 1B IT 021519;
- c la successiva nota del 29/06/2018 prot. EK 2018-278, acquisita agli atti prot. 438693 del 06/07/2018, con cui la Enki S.r.l. ha trasmesso a questa UOD quale Autorità di spedizione la notifica generale IT 021519, per l'autorizzazione alla spedizione transfrontaliera dei rifiuti non pericolosi prodotti dalla Società S.A.P.NA. S.p.a., individuati con il codice. C.E.R 19 05 01, per un quantitativo di 9.000 tonnellate suddivise in n. 360 trasporti via terra, destinati alle operazioni di recupero R1 presso lo stabilimento EVN Warmekraftwerke GmbH AVN Strasse 1 (A) 3435 Zwentendorf;

RILEVATO che:

- a. tale notifica generale è composta dal documento di notifica e di movimento, di cui agli allegati 1A e 1B al Regolamento CE 1013/2006, e di un dossier contenente le informazioni ed i documenti di cui all'allegato II al citato Regolamento, tra i quali:
- **a.1** contratto per il recupero dei rifiuti notificati, stipulato tra la Enki S.r.l., Via Montefeltro, 6 20156 Milano, (esportatore/notificatore) e la Società EVN Warmekraftwerke GmbH AVN Strasse 1 (A) 3435 Zwentendorf Austria (destinatario dei rifiuti);
- a.2 autorizzazione n. RU4-KB-19/159-2011 06/06/2011 (9008390115152) all'utilizzo dei rifiuti di cui al codice CER 19 05 01, rilasciata dall'autorità Austriaca alla Società EVN Abfallverwertung

Niederösterrelch Ges.m.b.H. – Evn Platz. – A - 2344 Maria Endersdorf in data 06/06/2011 con scadenza illimitata;

- **a.3** il seguente itinerario del percorso relativo alla spedizione dei rifiuti:
 - a.3.1 trasporto su gomma da STIR di Giugliano in Campania (NA)/Stazione ferroviaria Maddaloni Marcianise (CE) trasporto ferroviario da Stazione ferroviaria di Maddaloni Marcianise (CE)/ Stazione ferroviaria Moosbierbaum binario dedicato da Stazione ferroviaria Moosbierbaum/stabilimento EVN Warmekraftwerke GmbH AVN Strasse 1 (A) 3435 Zwentendorf;
- **b.** in data **10/07/2018** prot. **445899**, questa UOD ha provveduto a trasmettere all'Autorità di destinazione Austriaca "Bundesministerium Für Nachhaltigkeit und Tourismus, Stubenbastei 5" e di transito Tedesca "Umweltbundesamt Anlaufstelle Basler Übereinkommen Wörlitzer Platz 1" il modello di notifica e quello di movimentazione **IT 021519**, nonché il relativo dossier presentato dalla Enki S.r.l., informando altresì il notificatore dell'avvenuta trasmissione;
- c. la S.A.P.NA. S.p.a. è il gestore dell'impianto **STIR di Giugliano in Campania** (NA) per il quale con Ordinanza Commissariale n. 295 del 31/12/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata adottata l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

PRESO ATTO che:

- a. l'autorità Austriaca competente di destino, con nota datata 07/08/2018 acquisita agli atti in data 23/08/2018 prot. 540214, ha concesso il proprio assenso per la spedizione di rifiuti di cui alla notifica IT 021519 fissando la data di scadenza al 02/09/2019;
- b la Enki S.r.l., sede legale in Via Montefeltro n.6 20156 Milano con nota del 23/08/2018 prot. EK 2018 350, acquisita agli atti in data 27/08/2018 prot. n.542141 con riferimento alla notifica IT 021519 ha chiesto il rilascio di n. 85 (ottantacinque) modelli 1B di movimento (in copia conforme) numerati dal 01/360 al 85/360 per il trasporto di 2.200 tonnellate di rifiuti, allegando, ai sensi del D.M. 370/98, la ricevuta di versamento (bonifico bancario) di €. 2.065,60= e ha trasmesso:
- b.1 polizza fidejussoria n.EIBR1802263, per un importo garantito complessivo di €. 2.459.543,35= (duemilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentoquarantatre/35) con decorrenza dal 10/08/2018 al 10/11/2018, emessa a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla EUROINS Insurance PLC, 43 Hristofor Kolumb Blvd − 1592 Sofia, Bulgaria, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;
- **b.2** la fideiussione sopra citata è stata redatta in conformità allo schema di cui all'allegato 1 al D.M. 370/98 e la stessa copre la spedizione dei rifiuti di cui alla notifica generale **IT 021519** sino alla concorrenza delle **2.200** tonnellate fino al compimento delle operazioni di recupero finale **R1** presso lo stabilimento presso lo stabilimento EVN Warmekraftwerke GmbH AVN Strasse 1 (A) 3435 Zwentendorf;

RITENUTO

- **a.** che la notifica generale **IT 021519** risulta essere compilata e completa di tutti i suoi elementi e dalle verifiche effettuate non emergono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione transfrontaliera dei rifiuti di cui alla notifica in oggetto;
- b. che l'importo della garanzia finanziaria di €. 2.459.543,35= (duemilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentoquarantatre/35), prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla EUROINS Insurance PLC, 43 Hristofor Kolumb Blvd 1592 Sofia, Bulgaria, secondo la formula riportata nell'allegato 3 del D.M. 370/98 è congrua per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per

- il trasporto transfrontaliero di **2.200** tonnellate di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;
- c. di poter autorizzare la Enki S.r.l. al trasferimento in Austria presso lo stabilimento della EVN Warmekraftwerke GmbH AVN Strasse 1 (A) 3435 Zwentendorf, di 2.200 tonnellate di rifiuti non pericolosi identificati con il cod. C.E.R 19 05 01, da inviare in R1, con partenza dallo STIR di Giugliano in Campania (NA);
- d. di rilasciare alla Enki S.r.l. n.85 (ottantacinque) copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica IT 021519 avente la seguente numerazione da 01/360 al 85/360.

VISTI

- il regolamento CE 1013/06
- il D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- il D.M. 370/98;
- la delibera di G.R. n. 852 del 12/03/1999;
- la D.G.R. 478/2012 modificata con D.G.R. 528/2012;
- la D.P.G.R.C. 24 del 13/02/2018.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta da questa UOD n.17 e della proposta del R. del P. Antonio Imperatore di adozione del presente atto

DECRETA

- 1 **DI AUTORIZZARE**, in conformità al modello di notifica 1A **IT 021519**, il trasporto di **2.200** tonnellate di rifiuti non pericolosi di cui al codice **C.E.R 19 05 01**, da inviare in **R1** in Austria presso lo stabilimento della EVN Warmekraftwerke GmbH AVN Strasse 1 (A) 3435 Zwentendorf, con partenza dallo **STIR di Giugliano in Campania** (NA);
- 2 DI RITENERE congrua la polizza fidejussoria n. EIBR1802263, per un importo garantito complessivo di €. 2.459.543,35= (duemilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentoquarantatre/35), prestata a favore del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dalla EUROINS Insurance PLC, 43 Hristofor Kolumb Blvd 1592 Sofia, Bulgaria, con decorrenza dal 10/08/2018 al 10/11/2018, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità derivanti di cui al Regolamento CE n. 1013/2006, il loro recupero, le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo;
- 3 DI RILASCIARE alla Enki S.r.l.. n.85 (ottantacinque) copie conformi del modello di movimento 1B relativo alla notifica IT 021519 numerate da 01/360 al 85/360;

4 DI PRECISARE CHE:

4.1 la garanzia di cui alla fideiussione sopra citata si riferisce al trasporto di **2.200** tonnellate di cui ai bollettini di movimento 1B **IT 021519** numerati da **01/360 al 85/360** di rifiuti non pericolosi di cui al codice **C.E.R 19 05 01**, da inviare in **R1** in Austria presso lo stabilimento della EVN Warmekraftwerke GmbH – AVN Strasse 1 (A) – 3435 Zwentendorf, con partenza dallo **STIR di Giugliano in Campania** (NA) e copre eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione per il trasporto di rifiuti, comprese le responsabilità di cui al Regolamento CE n.1013/2006, il loro recupero, comprese le eventuali operazioni intermedie necessarie, le spese di deposito per 90 gg. e per i costi diretti e indiretti per la

bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni

- **4.2** le **2.200** tonnellate di rifiuti di cui al punto precedente rappresentano la **prima quota** del totale di **9.000** tonnellate di cui al modello di notifica generale **IT 021519**;
- 4.3 lo svincolo della garanzia fidejussoria sarà autorizzato da questa UOD entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione, del gestore dell'impianto di destinazione finale, del corretto recupero delle 2.200 tonnellate autorizzate con il presente provvedimento;
- 4.4 le spedizioni possono aver luogo solo dopo la notifica alla **Enki S.r.l**. del presente provvedimento e dopo l'assolvimento, da parte della medesima, di tutte le prescrizioni di cui al Regolamento CE n.1013/06, da quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e da quelle imposte dall'Autorità di Destinazione;
- 4.5 la Enki S.r.l., in qualità di notificatore, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento CE 1013/06 lettera b) è tenuta ad inviare, almeno tre giorni prima dell'inizio della spedizione, a questa UOD, quale autorità di spedizione, e alla Autorità Austriaca, quale autorità di destinazione e all'Autorità Tedesca quale autorità di transito, copia firmata del documento di movimento con l'inserimento almeno della data effettiva della spedizione e fatta salva la compilazione successiva delle altre voci del medesimo documento;
- 5. la **Enki S.r.l.** è obbligata ad osservare le seguenti prescrizioni:
- **5.1** il trasporto, oltre al documento di movimentazione, deve essere accompagnato dalla copia del presente provvedimento, nonché dalla copia del documento di notifica e dalla copia delle lettere di autorizzazione rilasciate dall'Autorità di destinazione (Austria);
- **5.2** eventuali variazioni di carattere rilevante per la presente autorizzazione, devono essere comunicate immediatamente a questa UOD, quale autorità di spedizione, e all'Autorità Austriaca, quale autorità di destinazione, e a tutte le altre Autorità che eventualmente, per qualsiasi motivo, potrebbero essere coinvolte nella procedura. In tale ultimo caso potrebbe rendersi necessaria una nuova notifica generale;
- 5.3 il trasporto dei rifiuti deve essere eseguito esclusivamente con contenitori e/o imballaggi a norma;
- **5.4** i veicoli utilizzati devono essere contrassegnati con i relativi segnali di pericolo ed il personale incaricato del trasporto deve essere messo a conoscenza dei pericoli connessi al maneggio dei rifiuti ed essere in grado di prendere le dovute misure in caso di incidenti;
- **5.5** i rifiuti devono essere trasportati direttamente al destinatario senza stoccaggio intermedio, fatto salvo eventuali percorsi differenti, stabiliti per motivi contingenti, deve essere seguito il percorso stabilito e i mezzi di trasporto dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa, sia nei confronti di persone che di cose, prevista dalla normativa vigente in ciascuna delle Nazioni coinvolte nel trasporto dei rifiuti;
- 6 La presente autorizzazione è rilasciata alla Enki S.r.l., non è cedibile e cessa la sua efficacia al ricevimento, alla Regione competente, dei certificati di avvenuto e corretto recupero dei rifiuti di cui al modello IT 021519;
- **L'INOSSERVANZA** di quanto prescritto nel presente provvedimento, così come le violazioni del regolamento CE n.1013/06, nonché eventuali dichiarazioni mendaci rese nel dossier, e che hanno determinato l'emissione del presente provvedimento, comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione, l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
- 8 DI NOTIFICARE il presente atto alla Enki S.r.l.;
- **9 DI INVIARE**, per quanto di competenza, copia del presente provvedimento all'Autorità di destinazione (Austria), all'Autorità Tedesca (di transito) ed alla Città Metropolitana di Napoli che, in conformità a quanto disposto dall'art. 197 del D.Lgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli, i cui esiti dovranno essere trasmessi tempestivamente a questa UOD e all'Autorità di destinazione;
- **10 DI INVIARE,** per via telematica, copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione integrale.

Dr. Antonio Ramondo